

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“ OFFICINA

Associazione di Promozione Sociale”

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, nel rispetto delle norme del Codice Civile e della legislazione vigente è costituita, con sede in Massa e Cozzile (Pistoia), via Primo Maggio n. 47, l'associazione “**OFFICINA Associazione di Promozione Sociale**” denominata “associazione” nel proseguo del presente statuto.

Articolo 2

L'associazione:

- è un'officina di idee e di azione politica, civica e sociale;
- non ha scopi di lucro;
- ha durata illimitata;
- è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico;
- è una libera associazione di donne e uomini che vogliono contribuire alla coesione sociale e al rinnovamento del territorio;
- è un'organizzazione autonoma, multietnica, antirazzista, laica, aconfessionale e antifascista, che si riconosce nei valori democratici sanciti dalla Costituzione Italiana;
- intende incentivare la consapevolezza civile della cittadinanza, intesa come difesa dei valori della legalità, dell'etica pubblica e della partecipazione politica.

Articolo 3

L'associazione si propone di:

a) tutelare il benessere delle persone per la conoscenza consapevole dei propri diritti e doveri;

b) promuovere la cultura e l'accesso alla conoscenza attraverso la diffusione del turismo, delle attività artistiche, sportive, ricreative;

c) lottare contro ogni forma di discriminazione e di violenza;

d) educare alla responsabilità civile ed alla cittadinanza attiva;

e) affermare la cultura della legalità e della lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate e agli abusi di potere anche attraverso l'uso sociale dei beni confiscati;

f) impegnarsi per l'estensione dei diritti di cittadinanza, giustizia sociale e dei diritti umani;

g) ripudiare la guerra e affermare la cultura della pace e della nonviolenza;

h) difendere e promuovere lo stato sociale nei suoi principi costituzionali di soddisfacimento dei bisogni e garanzia del benessere delle persone;

i) impegnarsi a favore della difesa e della salvaguardia dell'ambiente e per una società e un'economia sostenibile.

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi ed i valori sociali a prescindere dalla nazionalità, dall'etnia, dall'orientamento sessuale e religioso purché si impegnino lealmente a realizzarli insieme agli altri associati.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà fare richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti attuativi. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte

dell'associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio previo il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo Articolo 9. Tutti gli associati hanno uguali diritti ed uguali doveri.

Articolo 6

Il Consiglio Direttivo deve provvedere ad esaminare le domande di ammissione nella prima riunione utile. Contro la decisione di non ammissione a socio, è ammesso ricorso al Presidente.

Articolo 7

La qualifica di socio dà diritto a partecipare:

- a) a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate e a godere dell'elettorato attivo e di quello passivo.

Articolo 8

I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata ogni anno con delibera del Consiglio Direttivo che ne stabilisce anche le scadenze di pagamento.

Articolo 9

La qualifica di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) esclusione con delibera del Consiglio Direttivo qualora il comportamento del socio vada contro gli scopi, gli obiettivi e gli interessi dell'Associazione, per grave inadempienza agli obblighi derivanti dallo Statuto, per aver tenuto

comportamenti tali da mettere in discussione il buon nome dell'Associazione;

c) dimissioni, che sono consentite in qualsiasi momento e senza la restituzione delle quote associative versate;

d) mancato pagamento delle quote associative stabilite dal Consiglio.

Articolo 10

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato contestato, per notifica, il fatto che giustifica l'esclusione. Il socio nel termine di 30 giorni dalla ricezione della notifica suddetta ha diritto di produrre motivazioni a giustificazione del proprio comportamento. Il Consiglio può riesaminare la propria precedente determinazione a suo insindacabile giudizio.

Articolo 11

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni;

c) eredità, donazioni e legati, erogazioni, lasciti ed elargizioni da persone fisiche, persone giuridiche, da enti privati, da enti pubblici o altre associazioni;

d) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;

e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

g) proventi delle cessioni di beni e servizi di natura artigianale e agricola agli associati e a terzi finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h) erogazioni e liberalità degli associati e di terzi;

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni;

j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo;

k) contributi volontari di terzi in occasioni di sottoscrizioni, mostre, convegni, dibattiti, proiezioni, e quant'altro.

Il fondo comune, costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione dovrà essere obbligatoriamente destinato a favore di attività previste dallo Statuto.

Articolo 12

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 13

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli Associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente.

Articolo 14

L'Assemblea degli Associati è sovrana ed è ordinaria o straordinaria. La

convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso, sottoscritto dal Presidente, da affiggersi almeno trenta giorni prima dell'adunanza nel locale della sede sociale e/o pubblicare per lo stesso periodo sulla pagina web e/o sul blog ufficiale della Associazione. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione può essere comunicato ai singoli soci anche mediante altre modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Articolo 15

L'Assemblea è regolarmente costituita quando si raggiunge la presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti con diritto di voto e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei presenti salvo le eccezioni previste.

Articolo 16

L'Assemblea ordinaria:

a) approva le linee generali del programma di attività e il rendiconto economico e finanziario;

b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo e alla elezione del Presidente che è componente di diritto del Consiglio Direttivo;

c) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

d) approva gli eventuali regolamenti;

e) vota le eventuali mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente, del Consiglio Direttivo o di singoli componenti del Consiglio Direttivo;

f) propone l'ammissione e la nomina di Soci Onorari, esentati dal pagamento delle quote associative per il tempo stabilito dall'Assemblea stessa.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta. In tale caso il Presidente convoca l'Assemblea, con le modalità di cui all'Articolo 14 nei successivi trenta giorni dalla data della richiesta. L'Assemblea adotta tutte le sue decisioni con voto palese, salvo che il voto segreto sia richiesto da almeno un quinto (1/5) dei partecipanti.

Articolo 17

Nelle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota annua entro la data di convocazione dell'Assemblea stessa.

Le elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo si svolgono a scrutinio segreto. Le procedure e le modalità di voto potranno essere oggetto di un apposito regolamento. La candidatura a Presidente dovrà essere formalizzata dieci giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto mediante comunicazione scritta, anche via e-mail alla casella di posta elettronica dell'Associazione. Sarà eletto Presidente il candidato che nelle elezioni riporterà la maggioranza dei voti validi espressi. Al Consiglio Direttivo sono automaticamente candidati tutti gli

associati maggiorenni. Saranno eletti i soci che riporteranno il maggior numero di voti validi espressi.

Articolo 18

Per la validità dell'Assemblea che si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto o sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori, è necessaria la maggioranza assoluta degli associati con diritto al voto: sono valide le delibere che abbiano almeno il voto dei quattro quinti (4/5) dei soci presenti. Qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta dei soci, il Consiglio convoca una seconda Assemblea, a distanza di almeno venti giorni dalla precedente, nella quale potrà essere deliberato con almeno la presenza di un quinto (1/5) dei soci in regola con il versamento delle quote associative. Sono valide le delibere che hanno ricevuto i voti dei quattro quinti (4/5) dei presenti.

Articolo 19

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea nomina ad ogni assemblea e tra i suoi componenti il Segretario che redige il verbale della riunione.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, in numero dispari, scelti fra gli associati maggiorenni. I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere. Il Consiglio è convocato dal Presidente tutte le volte che c'è materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3)

dei suoi membri. La convocazione è fatta con le stesse modalità già previste per la convocazione dell'Assemblea degli associati. È ammessa la convocazione d'urgenza, anche per il giorno stesso, purché vi sia certezza di comunicazione a tutti i componenti.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. In caso di astensione del Presidente, il voto decisivo è quello espresso dal Vice Presidente; in sua assenza, dal membro più anziano d'età.

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al Consiglio Direttivo:

- a) decidere le convocazioni dell'Assemblea dei soci;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- c) formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- d) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario a consuntivo;
- e) predisporre i regolamenti interni;
- f) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale con delega al Presidente;
- g) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- h) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in

cui si articola la vita dell'Associazione;

i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;

j) deliberare prima di fine anno la quota associativa dell'anno seguente;

k) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a propri membri;

l) deliberare sulle dimissioni dei propri membri;

m) convocare l'Assemblea per nominare o cooptare i membri in sostituzione di quelli decaduti del Consiglio stesso.

Articolo 22

Le funzioni di Presidente, di Vice Presidente, di Tesoriere, di Segretario, di Consigliere, sono gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento di incarichi o missioni effettuati su preciso mandato.

Articolo 23

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, firma la convocazione dell'Assemblea e la presiede, redige la relazione sulle attività svolte, firma i verbali delle sedute del Consiglio e dell'Assemblea dei soci. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Il Segretario coadiuva il Presidente, redige e cura i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente.

Il Tesoriere cura i flussi economici e finanziari e tiene i conti dell'Associazione in rapporto con il Presidente.

Articolo 24

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, con specifiche competenze. Il Collegio resta in

carica per il periodo deliberato dall'Assemblea stessa, fino ad un massimo di tre anni; elegge al proprio interno il Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto per ciò che attiene alla contabilità. Il Presidente del Collegio può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenti la propria relazione in tema di bilancio consuntivo.

Articolo 25

Deve essere assicurata pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Verbali dell'Assemblea, ai Bilanci e ai Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Articolo 26

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno quattro quinti (4/5) dei Soci esprimenti il solo voto personale. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei Soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno tre quinti (3/5) dei Soci con diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, la delibera Assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori, anche tra i non soci, con il compito di procedere alle relative incombenze e la devoluzione del patrimonio residuo come degli eventuali residui attivi, fatta salva la diversa destinazione di legge, ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività consona

ai valori della Associazione, e comunque per finalità di utilità sociale.

Articolo 27

Le controversie derivanti dalla attività proprie nascenti tra l'Associazione e i Soci, ovvero tra i Soci medesimi, saranno rimesse alla competenza di un Collegio Arbitrale costituito all'interno dell'Assemblea dei soci, previa votazione ad opera della stessa. Il Collegio Arbitrale sarà costituito da tre componenti, di cui uno con funzione di Presidente. Ad essi si affiancheranno, eventualmente, ulteriori due componenti nominati uno per parte confliggente.

Articolo 28

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.